

ELETTRICITÀ FUTURA

Osservazioni allo Schema di decreto per l'incentivazione delle FER 2018

19 settembre 2018

Considerazioni di carattere generale

La proposta di decreto per l'incentivazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) introduce misure per riavviare il ciclo di investimenti nelle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica.

Elettricità Futura, in particolare, apprezza la previsione di una pianificazione di più lunga durata rispetto al precedente DM 23 giugno 2016, ritenendo comunque opportuno che, a regime, siano introdotti meccanismi di **programmazione anticipata dei bandi di almeno 3-5 anni**, per consentire una migliore visibilità agli investitori, e che il sistema di PPA qui introdotto raggiunga il pieno sviluppo.

In linea di principio si condivide l'evoluzione nel medio e lungo termine verso aste caratterizzate da neutralità tecnologica. A tale riguardo condizione dirimente appare essere la verifica che gli investimenti nelle differenti tecnologie poste a gara presentino simili strutture di costo in modo che sia possibile lo sviluppo equilibrato di tutte le tecnologie FER e di un mix produttivo più equilibrato. In questa prospettiva risulta opportuno, ad avviso dell'associazione di categoria, prevedere, nel breve periodo, contingenti separati per singola tecnologia accompagnati nel medio periodo da contingenti allocati con aste tecnologicamente neutre (sulla falsariga di quanto avviene in altri paesi UE). In tal modo sarà possibile riavviare il ciclo di investimenti nel settore, garantendo lo sviluppo delle filiere industriali di ciascuna tecnologia e assicurando al sistema elettrico adeguati livelli di differenziazione nella produzione, ed al contempo verificare la presenza delle condizioni che permettano ulteriori livelli di competizione tra le diverse tecnologie.

Si condivide inoltre l'opportunità di promuovere l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici sui quali sia operata la rimozione di materiali e strutture contenenti **amianto ed eternit** e di introdurre, anche nella disciplina incentivante, il concetto di **aggregati** di impianti.

Si apprezza infine la promozione dei **contratti di lungo termine** anche nell'ambito del **green public procurement** e la previsione di considerare tra i criteri di priorità, ai fini della predisposizione delle graduatorie dei registri, anche la possibilità di connessione degli impianti alle **colonnine di ricarica di auto elettriche**.

Vi sono peraltro aree di intervento che si ritiene dovrebbero essere più attentamente calibrate.

In generale si ritiene che sia necessario incrementare i contingenti previsti, considerando l'accumulato ritardo nel rilancio degli investimenti, rispetto alle pressanti scadenze poste dagli obiettivi europei.

In particolare preoccupano le restrizioni introdotte per gli impianti del **gruppo B**, con la **riduzione del contingente** complessivamente disponibile e l'**esclusione** di tutti gli **impianti idroelettrici** che non siano realizzati su canali artificiali senza incremento di portata derivata, acque di scarico, deflusso minimo vitale, ecc.

Con riferimento alle fonti ammesse al sistema di sostegno della produzione di energia elettrica, si ritiene necessario **inserire specifiche previsioni per la produzione di energia elettrica da gas di scarica**.

Si ritiene inoltre critica l'introduzione del **vincolo all'utilizzo di soli componenti nuovi** per gli impianti fotovoltaici e della **riduzione del 10%** della tariffa di riferimento nel caso in cui gli impianti eolici a registro vengano realizzati con componenti **rigenerati**.

In relazione ai **contingenti** di potenza previsti, si ritiene che i valori individuati siano incompatibili con lo scenario di sviluppo necessario a traguardare i target sulle FER al 2030, rendendo critico lo sviluppo di alcune categorie di impianti, in contraddizione con l'obiettivo di una equilibrata differenziazione delle fonti di produzione.

Appare inoltre necessario dedicare particolare attenzione agli **interventi di repowering** degli impianti, che costituiscono la via maestra per traguardare gli obiettivi al 2030, ottimizzando l'utilizzo del suolo e al contempo rispettando i criteri di sostenibilità ambientale. Pertanto, nell'ambito dei cluster individuati occorrerebbe prevedere **specifici contingenti** dedicati a questa categoria di interventi. Dovrebbero essere inoltre previste specifiche semplificazioni delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di repowering.

Occorrerebbe anche prevedere il superamento di misure che ostacolano lo sviluppo del mercato quali il c.d. "**spalma-incentivi volontario**", prevedendo opportune garanzie per coloro che vi hanno aderito, o i vincoli allo sviluppo degli impianti fotovoltaici sui terreni agricoli.

Si ritiene infine necessario introdurre misure che **promuovano più efficacemente lo sviluppo degli impianti di piccola taglia**, attraverso correttivi alle **soglie** di accesso alla tariffa omnicomprensiva, al **valore delle tariffe** ed ai relativi **contingenti**, che per alcuni impianti in questa nuova proposta di decreto risultano addirittura ridotti.

In ultimo si auspica l'impegno all'emanazione in tempi brevi e definiti del decreto ministeriale relativo alle fonti e tecnologie che presentano significativi elementi di innovatività nel contesto nazionale e che hanno dunque costi fissi ancora elevati e tempi maggiori di sviluppo, ovvero costi elevati di esercizio, quali le biomasse, l'eolico off-shore, l'energia oceanica, ed altri, di cui al primo Ritenuto dello Schema di decreto.

Osservazioni puntuali al testo dello Schema di decreto

Nel seguito si riportano le osservazioni puntuali di Elettricità Futura al testo dello schema di decreto.

Art 1 - Finalità e ambito di applicazione

All'art. 1 comma 2 lett. b) si specifica che il costo indicativo annuo medio degli incentivi pari a 5,8 miliardi di euro costituisce il limite raggiunto il quale non saranno accettate le richieste di partecipazione alle procedure concorsuali (aste e registri). Nei precedenti decreti, tale costo si riferiva solo alle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, essendo lo strumento di incentivazione di quest'ultima fonte, (il cosiddetto "conto energia") rientrante in un ammontare separato pari a 6,7 miliardi di euro all'anno. Poiché invece, secondo l'attuale schema di decreto, anche i futuri progetti di impianti fotovoltaici

dovrebbero attingere al medesimo budget stanziato per le altre fonti, sarebbe opportuno valutare un aumento del tetto complessivo di 5,8 miliardi di euro, tenendo comunque conto di opportune traiettorie di sviluppo delle FER volte a minimizzare i costi complessivi del sistema, consentire lo sviluppo di una filiera manifatturiera nazionale e la maturazione di soluzioni tecnologiche e regolatorie necessarie all'integrazione delle rinnovabili non programmabili.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 - Definizioni

Si ritiene necessario modificare la definizione di cui alla lettera a) stralciando il riferimento a “*moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli*”, potendo il modulo fotovoltaico assumere differenti configurazioni geometriche, e quindi riscrivere come segue” *moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli*”.

Si ritiene inoltre necessario chiarire il campo di applicazione del decreto alle diverse casistiche inerenti l'idroelettrico. A tal fine si propone che all'art. 2, comma 1, del DM 23 giugno 2016, sia aggiunta la seguente lettera ebis):

Gli impianti idroelettrici possono essere senza modulazione, del tipo ad acqua fluente, con o senza derivazione d'acqua, ovvero con modulazione, del tipo a bacino o a serbatoio secondo la terminologia EURELECTRIC (già UNIPEDE). Per impianti idroelettrici con modulazione si intendono gli impianti idroelettrici per i quali il concessionario dispone della autonoma possibilità di utilizzo della risorsa oggetto della concessione e della piena autonomia di modulazione del volume d'acqua utile ai fini della produzione di energia elettrica, tenuto conto di quanto stabilito dall'Autorità Concedente nella concessione di derivazione d'acqua, ovvero nell'annesso disciplinare di concessione.

Art. 3 – Modalità e requisiti generali per l'accesso ai meccanismi di incentivazione

Si ritiene opportuno segnalare l'esigenza di tenere in giusta considerazione gli impianti di minori dimensioni e quelli che abbiano partecipato alle procedure competitive ma non siano rientrati in posizione utile nelle precedenti graduatorie per esaurimento del contingente di volta in volta individuato.

Si ritiene inoltre necessario non precludere la possibilità di accesso agli incentivi agli impianti che abbiano comunicato all'Autorità competente “l'inizio lavori”, considerato come il disallineamento fra la validità del titolo autorizzativo e i tempi di emanazione della presente disciplina incentivante abbia talvolta reso necessario effettuare tale comunicazione al solo fine di confermare la validità dell'autorizzazione, in attesa della partecipazione alle procedure competitive.

Sarebbe, pertanto, opportuno escludere dalla partecipazione a Registri ed Aste solo coloro che abbiano già fisicamente cantierato la propria iniziativa o abbiano intrapreso delle attività tali da rendere manifesta la propria volontà di intraprendere la propria iniziativa imprenditoriale a prescindere dalla fruizione di incentivi. Peraltro, in ogni caso, la deroga prevista per gli impianti risultati idonei ai sensi del precedente DM 2016, dovrebbe applicarsi anche agli impianti soggetti a procedure d'asta e, in generale, a quelli

che abbiano partecipato ad un precedente bando (del DM 6 luglio 2012, del DM 23 giugno 2016, o del presente decreto). Si propone quindi di modificare il comma 4 come segue:

“Gli impianti hanno accesso agli incentivi di cui al presente decreto a condizione che i relativi lavori di realizzazione risultino ~~dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'amministrazione competente~~ effettivamente avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Il primo periodo non si applica agli impianti che avevano accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'articolo 4 del DM 23 giugno 2016, ovvero agli impianti ~~di cui all'art. 4, comma 6, del medesimo decreto~~ che sono risultati idonei, ma che sono stati iscritti in posizione non utile nei registri e nelle aste aperti ai sensi del decreto 23 giugno 2016 e del presente decreto”.

Il comma 5, lettera a) dello stesso articolo 3, fa riferimento al possesso dei “titoli abilitativi” come requisito generale per la partecipazione alle procedure competitive. Sarebbe opportuno che si chiarisse che, tra i “titoli abilitativi”, possano essere compresi sia l'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i, che gli ulteriori titoli rilasciati dagli enti competenti in attuazione delle norme applicabili alle diverse tipologie d'intervento, consentendo così, in fase applicativa, un'interpretazione meno rigida da parte del GSE e più coerente con le prassi usuali.

Al medesimo comma 5, alla lettera b) si propone, al punto 1, di aggiungere dopo la frase “di nuova costruzione”, la frase “...e oggetto di interventi di rifacimento, potenziamento, integrale ricostruzione”, al fine di non limitare il perimetro degli interventi previsti per gli impianti fotovoltaici solo a quelli di nuova realizzazione, nonché lo stralcio della frase “e realizzati con componenti di nuova costruzione”, per consentire anche a questa categoria di impianti la possibilità di impiego di dispositivi usati/rigenerati. Si propone inoltre, al punto 2) di modificare la previsione introdotta come qui proposto “2. Gli impianti di nuova costruzione rispettano le disposizioni di cui all'art. 65 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, circa il divieto di accesso agli incentivi statali per gli impianti ubicati in aree agricole;” al fine di assicurare la possibilità di incentivare gli interventi di efficientamento di impianti preesistenti (anche in area agricola).

Al comma 5 lettera c) viene introdotta una forte limitazione all'accesso agli incentivi per impianti idroelettrici di nuova costruzione, ammessi a partecipare ad asta e registro solo qualora in possesso di determinate caratteristiche costruttive (art. 4 comma 3 lettera b) punti i., ii.,iii.,iv. del DM 23/06/2016¹), che consentano la produzione idroelettrica senza prelievi aggiuntivi dai corpi idrici. Viene peraltro esclusa in questo modo l'ampia platea di impianti idroelettrici in possesso di concessione e/o autorizzazione, che hanno di fatto già superato tutte le valutazioni di carattere ambientale previste dalla normativa nazionale.

¹ Impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW che rientrano in una delle seguenti casistiche:

- i. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento ne' di portata derivata dal corpo idrico naturale, ne' del periodo in cui ha luogo il prelievo;
- ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
- iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
- iv. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale.

Si evidenzia che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato le Linee Guida nazionali sui deflussi ecologici² e sulla valutazione ambientale ex ante delle derivazioni³, proprio a garanzia del pieno soddisfacimento del principio di "non deterioramento" dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali, nonché di raggiungimento degli obiettivi ambientali per i medesimi corpi idrici.

Si chiede pertanto di introdurre un'adeguata formulazione che, prevedendo un'attestazione ambientale (in analogia a quanto previsto all'art. 4 comma 9 del DM 23/06/2016) o un'attestazione di conformità alle nuove linee guida ministeriali, garantisca, anche per impianti diversi da quelli di cui all'art. 4 comma 3 lettera b) punti i, ii, iii, iv, il pieno rispetto della normativa comunitaria.

Sempre in riferimento al comma 5, sarebbe auspicabile rafforzare le condizioni per la partecipazione alle procedure concorsuali dedicando specifica attenzione ai criteri per la selezione dei partecipanti alle aste e ai registri al fine di identificare operatori di settore ben qualificati e in possesso di requisiti di solidità economica e tecnico/organizzativa che garantiscano la realizzabilità del progetto.

In riferimento al comma 9 (restituzione degli incentivi netti nel caso di rinuncia prima del termine del periodo di diritto), si sottolinea come la restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento della rinuncia, renda molto difficile sia la bancabilità dell'investimento che l'eventuale cessione dell'azienda, poiché imporrebbe al cedente di fornire onerose garanzie sull'ammontare dell'incentivo fruito nel periodo di propria competenza, nel caso in cui il cessionario decidesse successivamente di rinunciare all'incentivo.

Pertanto appare opportuno:

- a) chiarire le modalità applicative della previsione "*... i predetti soggetti sono tenuti alla restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell'opzione*";
- b) limitare la restituzione dell'importo ad un periodo di tempo predeterminato, ad esempio gli importi netti fruiti nei 5 anni precedenti l'esercizio dell'opzione.

Ai commi 10 e 11 viene introdotta la possibilità di partecipare alle gare e ai registri anche con aggregati costituiti da impianti diversi. Pur considerando tale previsione nei principi positiva, si ritiene fondamentale che ne vengano chiariti i termini di applicazione, al fine di consentire agli operatori di valutarne l'effettiva applicabilità ai propri progetti. Si richiede pertanto di esplicitare le modalità di partecipazione degli aggregati, il livello di incentivazione da considerare, i criteri di ripartizione dell'incentivazione tra gli impianti, gli eventuali requisiti di accesso ecc., anche attraverso la pubblicazione di procedure operative da emanarsi in tempi rapidi.

Art. 4 – Modalità e tempi di svolgimento delle procedure d'asta e registro

Al comma 1, lettera b) si propone, al fine di ottimizzare il processo, di prevedere che il GSE formi e pubblichi la graduatoria entro 30 giorni dalla data di chiusura dei bandi.

² Approvate con Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 30/STA del 13 febbraio 2017.

³ Approvate con Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 29/STA del 13 febbraio 2017.

Art. 6 - Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi di incentivazione

Il comma 3 prevede, nel caso di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivato, un'estensione del periodo incentivante pari al periodo di "fermata degli impianti per la realizzazione degli interventi". A tal fine, si propone di rimodulare l'estensione del periodo nominale di diritto all'incentivazione in base alla complessità dell'intervento da effettuare ed in ragione delle dimensioni dell'impianto oggetto dell'intervento stesso. Se infatti, in taluni casi, il valore di 6 mesi rappresenta una durata adeguata, in altri casi, più complessi e/o riferiti ad impianti di grandi dimensioni, 6 mesi non sarebbero sufficienti per effettuare le operazioni necessarie. Si propone pertanto di modificare il comma come segue: "(...) *in tale ultimo caso, l'estensione del periodo nominale di diritto non può essere comunque superiore a sei mesi, elevabile a dodici mesi per interventi di particolare complessità*".

Art. 7 - Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi

Si propone che il comma 1 si applichi a tutti gli impianti che entreranno in esercizio entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e non solo alla categoria "nuovi impianti", aggiungendo al comma 1 dopo la frase "di nuova costruzione" la frase "e oggetto di interventi di rifacimento, potenziamento, integrale ricostruzione" e modificando le previsioni di cui alle lettere a) e b) "... che entrano in esercizio entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore".

Al comma 5, per la determinazione delle tariffe concesse agli impianti oggetto di integrale ricostruzione, si rimanda all'allegato 2 del DM 23 giugno 2016, che prevede l'applicazione di un coefficiente di gradazione di 0,9. L'ulteriore riduzione del 10% della tariffa rispetto al valore aggiudicato penalizza gli impianti potenzialmente oggetto di un rinnovamento totale, che concorreranno con impianti nuovi non soggetti alla riduzione della tariffa, con possibili effetti negativi sia in termini di quantità di energia verde producibile che di occupazione di territorio. Un impianto oggetto di rinnovamento infatti, è generalmente ubicato in siti che hanno una maggiore disponibilità della risorsa e che con il rinnovamento potrebbero assicurare un netto incremento della produzione di energia rinnovabile, in linea con gli indirizzi europei di contenere l'uso del suolo. Si suggerisce pertanto di eliminare tale penalizzazione.

Con riferimento al comma 3, si propone di stralciare la lettera a) (riduzione 1% l'anno della tariffa) posto l'interesse del costruttore di avviare quanto prima l'impianto ed il rischio che il limite di 12 mesi non sia rispettato per motivi non attribuibili a responsabilità del produttore stesso.

Con riferimento al comma 6, si propone di intervenire per salvaguardare lo sviluppo degli impianti di piccola taglia prevedendo la seguente riformulazione: *Ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di dispacciamento, per gli impianti di potenza non superiore a 250 kW che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, il GSE provvede, ove richiesto, al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante onnicomprensiva.*

In relazione al comma 10, si evidenzia come il premio previsto per il Gruppo A-2 - destinato ad interventi con prevalente finalità ambientale - possa risultare utile a favorire l'installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione di coperture di amianto ed eternit anche nei casi in cui l'energia prodotta sia

autoconsumata. In quest'ottica, il premio dovrebbe essere corrisposto su tutta l'energia prodotta, a prescindere dalla sua destinazione (immessa in rete o autoconsumata), o dovrebbe quantomeno esserne ammesso il cumulo con altri contributi con analoghe finalità ambientali.

Si propone infine di stralciare il comma 11, che introduce una riduzione di tariffa per gli impianti al di sotto di 1 MW che impieghino componenti rigenerate, creando disparità di accesso tra operatori.

TITOLO II - REGISTRI

Art. 8 - Contingenti di potenza messi a disposizione

Al comma 1, si ritiene di dover inserire, nel Gruppo B, gli impianti di produzione di energia elettrica da gas di discarica.

Inoltre, in coerenza con quanto evidenziato al comma 5 dell'articolo 3, si propone di integrare come segue: *“Gruppo C i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i) e ii) ...”*

In relazione ai gruppi previsti al medesimo comma 1 ed ai relativi contingenti, si suggerisce di prevedere un contingente separato per le integrali ricostruzioni, in considerazione dell'importanza di questi interventi, riconosciuta anche nell'ambito della Strategia Energetica Nazionale, per tragguardare gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

Con riferimento al comma 2, si ribadisce l'inadeguatezza dei contingenti disponibili e si evidenzia come, in particolare, quelli previsti nel nuovo testo per il gruppo B siano assolutamente insufficienti a garantire lo sviluppo delle fonti ivi incluse, ancor più se confrontati con i progetti già presentati nei registri di cui al DM 23 giugno, ritenuti idonei ma non incentivati per superamento del contingente disponibile. Si chiede pertanto nella Tabella 2 di modificare quanto previsto per i gruppi B e C come di seguito indicato:

N° procedura	GRUPPO B Idroelettrici, Geotermoelettrici, Gas discarica , Gas depuraz. [MW]	GRUPPO C Rifacimenti Eolici, Idroelettrici, Geotermoelettrici, fotovoltaici [MW]
TOTALE	245	175

Appare inoltre opportuno, anche alla luce del tempo trascorso dal precedente decreto, rimodulare i contingenti annui incrementando quelli disponibili nelle prime due procedure, per poi ridurli progressivamente nelle successive, al fine di consentire ai numerosi progetti già autorizzati di poter accedere ai sistemi incentivanti entro le scadenze dei titoli abilitativi, per i quali gli enti autorizzanti tendono a non rilasciare proroghe.

In riferimento al medesimo comma 2, si considera meritevole la promozione, attraverso l'individuazione di contingenti e premi tariffari dedicati, dell'installazione di impianti fotovoltaici su edifici sui quali sia operata la rimozione di amianto ed eternit. Si ritiene tuttavia che, in assenza del prospettato incremento del tetto massimo incentivabile (cfr. art.1), il contingente riservato al Gruppo A-2 possa risultare sovradimensionato e che, in ogni caso, il suo inserimento non possa considerarsi compensativo della riduzione del contingente stanziato per il Gruppo B.

Art. 9 - Requisiti e modalità per la richiesta di partecipazione e criteri di selezione

Al fine di consentire lo sviluppo di impianti di minore potenza, al comma 1 si suggerisce di ripristinare la percentuale di riduzione prevista nel precedente DM 23 giugno 2016, apportando la seguente modifica al testo: *“Nella richiesta di partecipazione il soggetto responsabile indica l’eventuale riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento. Tale riduzione non può essere superiore al 10%. Non è consentita l’integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura di registro.*

Al comma 2 si ritiene opportuno inserire un criterio di salvaguardia dei progetti di cui alla Tabella C-Registri del DM 23 giugno 2016. L’inserimento di tale criterio di priorità dovrà essere subordinato al richiesto incremento dei contingenti, al fine di non precludere l’accesso ai bandi ai nuovi progetti di impianti FER per completa saturazione del Gruppo B da parte delle cosiddette “code” dei precedenti registri.

Al comma 2, lettera a) si ritiene utile specificare ed ampliare le previsioni afferenti le aree sulle quali attuare gli interventi previsti prevedendo che questi possano essere sviluppati in siti contaminati sui quali siano stati effettuati interventi di risanamento ambientale tra quelli previsti dal D.lgs 152 del 2006 nonché su aree industriali dismesse o parzialmente dismesse per le quali non sono previsti interventi di ambientalizzazione. A tal fine si ritiene opportuno aggiungere, in calce alla lettera a) quanto segue *“...sui quali siano stati almeno eseguiti interventi di cui alla lettera n), del comma 1, dell’articolo 240 del D.lgs 152 del 2006 e su aree industriali dismesse, o parzialmente dismesse, al fine di contenere l’uso del suolo.”*

Al riguardo si suggerisce inoltre di prevedere nel decreto che sia reso disponibile un Registro delle aree interessate da discariche esaurite, cave, miniere, aree dismesse ecc..., ritenute particolarmente idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, che possa ad esempio essere realizzato da GSE attraverso dati forniti anche da Regioni e Terna.

Al comma 2, lettera b) si chiede che venga chiarito quali sono gli “altri edifici aperti al pubblico”.

Alla lettera c) del medesimo comma 2 si ritiene debba essere previsto il riconoscimento della priorità ai progetti mini-idro che rispecchino le caratteristiche costruttive di cui all’art.4 comma 3 lett. b, punti i., ii., iii., e iv del DM 23.6.2018 (i.e. vecchio accesso diretto).

Si ritiene inoltre che per gli impianti alimentati da gas da discarica debba essere prevista la priorità per quelli realizzati su discariche esaurite.

Alla lettera c) del medesimo comma 2, punto ii) si ritiene che per gli impianti geotermoelettrici il limite emissivo per il mercurio **debba essere ridotto al 95%**, al fine di consentire un effettivo sviluppo di investimenti che valorizzano il territorio contribuendo al raggiungimento dei target europei.

In riferimento al comma 4, si chiede che anche per le procedure di registro sia possibile lo scorrimento della graduatoria, analogamente a quanto previsto per rifacimenti all’articolo 17 comma 8.

TITOLO III - ASTE

Art. 11 - Contingenti di potenza messi a disposizione

Al comma 1 si ritiene debbano essere previsti, nell'ambito del Gruppo B anche gli impianti di produzione di energia elettrica da gas di scarica.

Con riferimento al comma 2, in analogia con quanto già in precedenza evidenziato, si propone di incrementare il valore complessivo del contingente di potenza del GRUPPO A da 4.880 a **5.500 MW** e di incrementare valore complessivo del contingente di potenza del GRUPPO B da 140 a **245 MW** e del Gruppo C a **700 MW**.

Inoltre, pur nel principio di neutralità tecnologica introdotto dal decreto, si ritiene opportuno prevedere modalità di partecipazione alle aste che consentano di tenere conto delle differenti strutture di costo tra le due filiere e prevedere, anche nel caso di aste aperte ad entrambe le filiere produttive, criteri di effettuazione delle aste che consentano lo sviluppo di tutte le tecnologie rinnovabili, volto a garantire la diversificazione del mix delle fonti.

In tale ottica si propone di introdurre all'articolo 11 la seguente previsione:

“Per gli impianti del gruppo A di cui alla Tabella 3 sono organizzati bandi specificamente indirizzati a una delle due tecnologie incluse nel Gruppo e bandi aperti ad entrambe le tecnologie. In questo caso i bandi possono prevedere che ad ognuna delle tecnologie incluse nel gruppo sia aggiudicata una potenza pari almeno al valore minimo tra la potenza effettivamente offerta per quella tecnologia e il 25% della potenza messa a disposizione per ogni singolo bando.”

Art. 14 - Obblighi di allegazione per la partecipazione alle procedure d'asta e modalità di selezione dei progetti

Al comma 2 si osserva che, in fase di iscrizione alle procedure d'asta, deve essere presentata una cauzione provvisoria con durata limitata a 120 giorni successivi alla comunicazione dell'esito dell'asta. In tal modo però, qualora l'operatore dovesse partecipare con lo stesso progetto all'asta successiva, dovrebbe prima ottenere una nuova fideiussione, causando possibili ritardi nelle procedure di iscrizione al bando. Poiché uno dei criteri di priorità è proprio l'antiorità della richiesta di iscrizione (lettera d comma 4), si sottolinea che il rinnovo quadrimestrale della fideiussione potrebbe causare un ritardo che non dipende dall'efficienza dell'operatore. Si propone pertanto di prevedere una durata annuale della cauzione provvisoria. Si ritiene però necessario prevedere che alla presentazione della cauzione definitiva si liberi automaticamente quella provvisoria.

In riferimento ai criteri di cui al comma 4, si ritiene che, a parità di riduzione offerta, debba essere prevista una priorità per le iniziative di cui alla Tabella C-Aste del DM 23 giugno 2016. L'inserimento di tale criterio dovrà in ogni caso essere subordinato al richiesto incremento dei contingenti, al fine di non precludere l'accesso ai bandi ai nuovi progetti di impianti FER per saturazione dei contingenti disponibili per i gruppi A e B da parte delle cosiddette “code” dei precedenti bandi.

In riferimento al comma 6, si chiede che anche per le procedure d'asta sia possibile lo scorrimento della graduatoria, analogamente a quanto previsto per rifacimenti all'articolo 17 comma 8.

In riferimento al comma 7, si osserva come la costituzione di una cauzione provvisoria in fase di iscrizione alle procedure d'asta, seguita da una cauzione definitiva entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria, costituiscono già una garanzia di bontà del progetto e di piena volontà dell'operatore di portarlo a realizzazione. Non si comprende pertanto la necessità di prevedere la riduzione del 50% della tariffa spettante qualora l'impianto dovesse essere trasferito a terzi prima dell'entrata in esercizio.

Art. 15 - Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione dopo svolgimento delle aste

Al comma 5 si ritiene necessario prevedere opportune modalità per gestire eventuali ritardi rispetto alle tempistiche stabilite, in analogia a quanto previsto all'art. 10 comma 2 e 3 per gli impianti nel registro.

TITOLO IV - RIFACIMENTI

Art. 17 - Rifacimenti totali e parziali

In merito al comma 1 si osserva che gli impianti più recenti sono quelli che potrebbero avere più bisogno di rifacimenti parziali e quelli più vecchi di rifacimenti totali. Potrebbe quindi risultare opportuno prevedere contingenti separati per assicurare corretti livelli di concorrenzialità tra progetti.

In riferimento ai criteri di cui al comma 3, si ritiene che, a parità di riduzione offerta, debba essere prevista una priorità per le iniziative di cui alla Tabella C-Rifacimenti del DM 23 giugno 2016. L'inserimento di tale criterio dovrà in ogni caso essere subordinato al richiesto incremento dei contingenti, al fine di non precludere l'accesso ai bandi ai nuovi progetti di rifacimento per completa saturazione del Gruppo C da parte delle cosiddette "code" dei precedenti bandi.

Al comma 6 si dovrebbe prevedere l'inclusione degli impianti fotovoltaici.

TITOLO V – CONTRATTI DI LUNGO TERMINE

Art. 18 – Contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile

Al comma 2 si chiede che venga eliminato il vincolo dell'entrata in esercizio degli impianti successivamente al 1° gennaio 2017, al fine di consentire perlomeno agli impianti che abbiano terminato il periodo di incentivazione di accedere alla piattaforma.

Al comma 8 si chiede che venga inserito un termine per l'emanazione del decreto.

Allegato 1 – Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per nuovi impianti

Si propone di modificare il primo scaglione di tutte le fonti in coerenza con la soglia massima di accesso alla TO proposta all'articolo 7 (250 kW), nonché di aggiornare alcuni dei valori della vita utile prevista e delle tariffe proposte, al fine di renderli maggiormente commisurati ai reali costi delle tecnologie, come indicato in tabella.

Si ritiene inoltre necessario esplicitare la durata della vita utile degli impianti anche per la fonte fotovoltaica e per i gas residuati dai processi di depurazione, ponendole pari a 20 anni e si evidenzia la necessità di inserire la specifica tipologia degli impianti di produzione di energia elettrica da gas di discarica, come indicato in tabella.

FONTI RINNOVABILI	TIPOLOGIA	POTENZA	VITA UTILE IMPIANTI	TARIFFA
		kW	anni	€/MWh
Eolico	On-shore	1<P≤250	20	140
		250<P<1.000	20	90
		P>1.000	20	70
Idraulica	Ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)	1<P≤250	20	190
		250<P<500	25	190
		500<P<1.000	25	110
		P>1.000	30	100
	A bacino e a serbatoio	1<P<1.000	25	95
		P>1.000	30	85
Geotermia	Impianti con caratteristiche diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 22/2010	1<P≤250	20	120
		250<P<1.000	25	120
		P>1.000	25	80
Gas da discarica		1<P≤250	20	90
		250<P<1.000	20	90
		P>1.000	20	80
Gas residuati dai processi di depurazione		1<P≤250	20	110
		250<P<1.000	20	100
		P>1.000	20	80
Solare fotovoltaico		20<P≤250	20	110
		250<P<1.000	20	90
		P>1.000	20	70

Inoltre si propone lo stralcio di quanto riportato sotto alla Tabella 1.1, ovvero dell'ulteriore decurtazione della tariffa incentivante a far data dal 1° gennaio 2020, ancor più considerando la prossimità della data indicata decorsi ulteriori 6 mesi dalla precedente proposta di decreto. Non cogliendo la ratio di tale previsione (se non quella di mero contenimento dei costi), si chiede che ai partecipanti di tutti i bandi, anche quelli al 2020, sia data la possibilità di partecipare utilizzando come tariffa di riferimento quella riportata in tabella.

Si evidenzia infine come in tabella 1.1 non sia indicata per nessuna fonte la tariffa spettante per gli impianti di potenza esattamente pari a 1 MW. Si suggerisce pertanto di correggere la relativa indicazione nelle classi di potenza inferiore a 1 MW sostituendo il simbolo "<" con "≤" (ad esempio, per eolico onshore non 250<P<1.000, ma 250<P≤1000).

